



DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Nomina componenti della delegazione trattante di parte datoriale in applicazione dell'art. 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Premesso che l'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. n. 165, dispone, tra l'altro, che *"la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono"*;

che in data 21/05/2018, tra l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Locali, è stato sottoscritto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali - Triennio 2016/2018", sia per la parte giuridica che per la parte economica, come previsto dall'art. 2, comma 1, dello stesso contratto;

che l'art. 8, comma 2, del suddetto C.C.N.L. prevede che l'ente debba provvedere a costituire la delegazione datoriale;

Visto l'art. 7 del suddetto C.C.N.L. - "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie" - il quale prevede:

comma 1: *"La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL,, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3"*.

comma 2: *"I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la R.S.U.; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL"*.

comma 3: *"I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti"*.

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati tra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere prevista la figura del presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai sopra richiamati artt. 7 e 8, costituire la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata sia alle trattative per la stipula del contratto integrativo decentrato del personale non dirigente di questo comune, che a curare i processi di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 21/05/2018, prevedendo che di essa dovranno fare parte:

- Il Segretario Generale – pro tempore –, al quale è attribuita la funzione di Presidente;
- I Dirigenti pro tempore delle Direzioni – componenti -;
- Il Responsabile della Posizione Organizzativa - Servizi Finanziari – componente -;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017;

Visto il vigente nuovo "Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13/04/2018;

Visto il C.C.N.L. del 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016 - 2018;

Vista la L.R. n. 30/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Per i superiori motivi,

DETERMINA

- 1. Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. Nominare**, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, componenti della delegazione trattante di parte datoriale come di seguito indicato:
 - Il Segretario Generale – pro tempore -, al quale è attribuita la funzione di Presidente;
 - I Dirigenti pro tempore delle Direzioni – componenti -;
 - Il Responsabile della Posizione Organizzativa - Servizi Finanziari – componente -;
- 3. Individuare** quale Presidente della delegazione trattante il Segretario Generale – pro tempore -, il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;
- 4. Stabilire** che la delegazione trattante nella composizione di cui al precedente punto 2, rappresenta l'Amministrazione Comunale sia per la contrattazione decentrata nelle materie previste dal C.C.N.L. del 21/05/2018, sia in sede di confronto con i soggetti sindacali, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 dello stesso C.C.N.L.;
- 5. Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6. Trasmettere** copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O., e, per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U..



IL SINDACO
Avv. *Ettore Di Ventura*